



COMUNE DI LIMOSANO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

VERBALE N. 12 DEL 29/03/2025	PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE DI CUI ALLA SEZIONE 3.3 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027 - ART. 6 D.L. 80/2021.
---	---

L'anno 2025, il giorno 29 del mese di marzo, il sottoscritto Dott. Alessio Santilli, Revisore Unico del Comune di Limosano (CB) nominato con deliberazione di C.C. n. 31 del 24/09/2024, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000,

RICEVUTA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto l'approvazione del PIAO 2025-2027, con i relativi allegati;

CONSIDERATO l'orientamento espresso dal CNDCEC ed ANCREL, secondo il quale, sul PIAO, nel suo complesso, non è richiesto il parere dell'Organo di Revisione. Tuttavia, qualora contenga anche il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale, su questa sola sezione dovranno esprimersi i Revisori;

VISTO:

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli Organi di Revisione contabile degli Enti Locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”*;

- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale *“i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”*;
- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia [...]”*;
- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”*;
- l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*;
- l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui *«Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”*;
- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad *“individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia”*, i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 08/06/2020;
- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale *“Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni [...] adottano il Piano integrato di attività e organizzazione”*;
- il Decreto 30/06/2022 n. 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica *“Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”*;
- l'art. 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, in tema di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico;

- il principio contabile 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale "la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113";

ESAMINATA la sezione 3 "Organizzazione e Capitale Umano" del PIAO 2025-2027 e nello specifico, per quanto di competenza del presente parere, la sottosezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale";

PRESO ATTO CHE L'ENTE:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 27/12/2024 ha provveduto alla ricognizione di eventuali situazioni di esubero di personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. e, dalla ricognizione, non risultano situazioni di soprannumero;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2025 ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2025-2027;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26/02/2025 ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025-2027;
- risulta essere adempiente alla trasmissione dei dati alla BDAP;
- non è in dissesto, né in riequilibrio finanziario, né risulta strutturalmente deficitario, sulla base dai parametri riscontrati dalla tabella allegata al rendiconto di gestione 2023;

CONSIDERATO che nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di cui alla sezione 3.3 del PIAO 2025-2027 sono previste le seguenti assunzioni:

ANNO 2025			
Assunzioni a Tempo Indeterminato			
N.	CLASSIFICAZIONE	FT/PT	SPESA
1	-	-	€ 0,00
TOTALE TEMPO INDETERMINATO			€ 0,00
Assunzioni a Tempo Determinato			
1	Funzionario EQ	P.T. 33,33%	€ 11.802,00
1	Istruttore	P.T. 60%	€ 18.358,00
TOTALE TEMPO DETERMINATO			€ 30.160,00

ANNO 2026			
Assunzioni a Tempo Indeterminato			
N.	CLASSIFICAZIONE	FT/PT	SPESA
1	-	-	€ 0,00
TOTALE TEMPO INDETERMINATO			€ 0,00
Assunzioni a Tempo Determinato			
1	-	-	€ 0,00
TOTALE TEMPO DETERMINATO			€ 0,00

ANNO 2027			
Assunzioni a Tempo Indeterminato			
N.	CLASSIFICAZIONE	FT/PT	SPESA
1	-	-	€ 0,00
TOTALE TEMPO INDETERMINATO			€ 0,00
Assunzioni a Tempo Determinato			
1	-	-	€ 0,00
TOTALE TEMPO DETERMINATO			€ 0,00

RILEVATO, dalle verifiche effettuate, che:

- è rispettato il limite generale di cui all'art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 a norma del quale, *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008”*. Detto limite, come da prospetto messo a disposizione dell'Organo di Revisione, è pari ad euro 252.282,50 e risulta rispettato nelle previsioni per gli anni 2025-2026-2027;
- è rispettato il limite di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010, in tema di lavoro c.d. flessibile. Nello specifico, l'Ente, non avendo sostenuto nell'anno 2009, né nel triennio 2007-2009, spese per lavoro flessibile, ha quantificato, in coerenza con l'orientamento della sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (delibera n. 1/SEZAUT/2017/QMIG) il richiamato limite in euro 34.300,00, commisurato al costo di un istruttore direttivo (EQ), che si ritiene congruo. La programmazione contenuta nella sezione 3.3 del PIAO permette, per il triennio 2025-2027, il rispetto di tale limite, anche alla luce dei chiarimenti contenuti nella Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2017/QMIG;
- le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e da successivo D.M. 17/03/2020. In particolare, l'Ente si colloca nella fascia demografica individuata nella *lett. a) (comuni con meno di 1.000 abitanti)* della tabella 1 del citato D.M. avendo una popolazione residente di riferimento pari a 675 abitanti. Il rapporto tra la spesa di personale rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2023) e la media delle entrate correnti dell'ultimo triennio (2021-2022-2023) al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione, si attesta al 26,69%, al di sotto del valore soglia del 29,50%, come evidenziato nel prospetto allegato alla determinazione del Responsabile dell'Area Finanziaria n. 31 del 09/07/2024. L'Ente, sulla base del predetto rapporto, rientra tra i c.d. *“enti virtuosi”* per i quali trovano applicazione le percentuali di incremento della spesa di personale come stabilite dall'articolo 4 del DM 17/03/2020, fermo restando che dal 01/01/2025 non è più applicabile l'art. 5, comma 1 del sopracitato DM. Il limite di spesa per il personale a tempo indeterminato è quantificato in euro 165.926,55, ottenuto applicando alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, il valore soglia di cui all'art. 4 comma 1 del D.M. 17/03/2020 (29,50%), evidenziando un incremento teorico massimo di euro 15.784,51 rispetto alla spesa di personale dell'esercizio 2023. Le suddette capacità assunzionali saranno rideterminate, successivamente all'approvazione del rendiconto 2024;

TENUTO CONTO che nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale di cui alla sezione 3.3 del PIAO 2025-2027 non sono previste nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio in oggetto;

